

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE IV CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Nº 1383/2000
Nº 1402/2000
Nº 1402/2000
Nº 1402/2000
A COUNTO COUNTO
DATA DEPOSITO MINICAL


160PR 2010

In persona del Giudice

dott. Michele GUERNELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



nei confronti di

Carriera Richard Barrera Branch Salar elettivamente domiciliata in Barrera via Gamera Branch presso lo studio dell'avv. La Viana Antimi che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione notificato - Convenuta

e con la chiamata in causa di

domiciliati in Belia viale Personal presso lo studio degli avv. Cella Name e Amplia de la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa di costituzione - chiamati in causa

M

19:25 2 to

Nel giudizio avente ad oggetto: "azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)"

Deciso sulle seguenti CONCLUSIONI:

Per parte attrice: come da atto di citazione.

Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta e atto di citazione di terzo.

Per i terzi chiamati: "come da comparsa di costituzione e risposta e da I° memoria ex art. 183 6° co. c.p.c. insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti"

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il fallimento attore chiede la revoca ex art. 67 2° co. 1.f. nuovo testo del

versamento in tesi effettuato dalla fallita in data 28.2.2005 di euro 75.000 (con fondi a suo dire prelevati da un c/c presso Unico), a saldo e stralcio della maggiore esposizione nei confronti della banca convenuta, relativa ad affidamenti già revocati ed a un c/c formalmente chiuso il 9.12.2004, ma già bloccato dal luglio 2004 e con richiesta di rientro, a partire dal mese successivo, con relativo posteriore piano offerto dalla debitrice, ma non rispettato.

Rileva la conoscibilità dell'insolvenza da parte della banca, attese le revoche degli altri istituti, i dati della centrale rischi, quelli di bilancio.

La banca convenuta si oppone, deducendo che il pagamento in questione (mediante due a/c di euro 25.000 e 50.000) fu effettuato dai fideiussori della fallita Carronale e Ramana con provvista non proveniente dalla fallita e senza che vi sia stata rivalsa di questi prima della data del fallimento (31.5.2005), negando anche l'elemento soggettivo della azione ex adverso

M

dispiegata; chiede comunque che i fideiussori terzi chiamati siano condannati a tenerla indenni delle somme in ipotesi da restituire al fallimento, in forza della clausola di reviviscenza prevista nel testo delle garanzie a suo tempo rilasciate. I fideiussori chiamati aderiscono alle ragioni della banca, in più deducendo la vessatorietà della clausola di reviviscenza, e che sulla sopravvivenza di questa all'accordo transattivo a suo tempo intercorso tra la banca e i fideiussori non si era formato il consenso tra le parti dell'accordo stesso, chiedendo quindi il rigetto della domande delle altre parti.

2. La domanda attrice non può essere accolta.

Invero risulta (e in memoria di replica il fallimento in fondo neppure lo contesta)

che la provvista del documentato versamento a Companio di 75 000 euro in data

28.22005 proviene non da disponibilità della fallita, ma è stata fornita da un

terzo (Berni): depongono in tal senso il doc. 2 dei terzi chiamati e la contraddittorietà delle annotazioni contabili della fallita (ex se non invocabili ex art. 2710 c.c. stante l'azione fatta valere dal curatore) in cui si riporta un prelievo di 60.000 euro il 1.2.2005 (per contanti nell'e/c Unicolo), e ben un mese prima del versamento in ipotesi da revocare) e un presunto prelievo di euro 25.000 per l'estinzione della posizione Carrollo (quando il versamento fu ben superiore); infatti non è specificamente contestato che il pagamento a Carrollo avvenne con gli a/c di cui al doc. 4 convenuta.

Si premette poi che non è accoglibile la generica eccezione di assenza di data certa in relazione ai documenti prodotti dalla convenuta e dai terzi chiamati, dal momento che la fideiussione prodotta in copia (e mai disconosciuta nella sua conformità ex art. 2719 c.c. o 214 c.c.) dalla banca, porta il timbro postale apposto sullo stesso foglio, e lo stesso fallimento produce un doc. 6 del

M

28.2.2005 in cui si fa riferimento al versamento dei circolari in pari data, i quali furono a loro volta consegnati in adempimento di un accordo transattivo: tale accordo trova giustificazione nella proposta del Caracana dell'11.2.05 (doc. 2 banca) la quale pertanto deve ritenersi anteriore allo stesso doc. 6; la anteriorità del doc. 5 si evince del riferimento agli assegni contenuto nel doc. 6 prodotto dal fallimento stesso.

3. Ciò posto, e dovendosi approfondire il rapporto giuridico sottostante al predetto versamento (ovvero il negozio giuridico nel quale la rimessa trova causa, cfr. Cass. ss.uu. n. 16874 del 12/8.2005 citata dai chiamati), si deve rilevare che appare plausibile la tesi della convenuta e dei chiamati, per la quale il predetto versamento si inquadra tell'adempimento da parte di dell'obbligo fideiussorio nei confronti della banca.

Infatti la missiva del 11.2.2005 è personalmente indirizzata dal Campana (che aveva ricevuto personalmente come fideiussore la sostanziale messa in mora doc. 5 del fallimento già a fine 2004) per sistemare la posizione debitoria della società di cui è garante, mentre il versamento viene ricevuto da

messa in mora doc. 5 del fallimento già a fine 2004) per sistemare la posizione debitoria della società di cui è garante, mentre il versamento viene ricevuto da Carrello (doc. 3 del 28.2.2005) da Carrello (doc. 3 del 28.2.2005

Elementi testuali tutti che inducono a ritenere come il pagamento, materialmente eseguito da un terzo con denari di un altro terzo, fosse ascrivibile al rapporto personale fra il Campana e l'istituto (o le parti così volessero che fosse), e non al rapporto fra la società e la banca.

Ne consegue che non è revocabile (come anche da costante giurisprudenza di legittimità, cfr. da ultimo Cass. sez. I n. 18234 del 12.8.2009 citata dalla banca) il versamento da parte del terzo fideiussore qualora, come nel caso di specie, non risulti che il denaro è stato fornito dal fallito o fosse nella sua disponibilità, o che vi sia stata rivalsa da parte del terzo nei confionti della fallita prima del fallimento (circostanza questa mai allegata o dimostrata dallo stesso attore).

4. Sono pertanto superflue le prove anche da ultimo rishieste dai terzi chiamati, ed assorbite le questioni inerenti l'elemento soggettivo della azione proposta, nonche la validità o la perdurante efficacia dopo la transazione della clausola di reviviscenza della garanzia.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente decidendo – disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione –

- 1. respinge le domande dell'attore nei confronti della convenuta e conseguentemente respinge le domande della convenuta nei confronti dei terzi chiamati;
- 2. condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti della convenuta e dei terzi chiamati, liquidate: in euro 212,17 per spese, 1.500 di diritti, 4.000 di onorari, oltre 12,50%, CP ed IVA se dovuta per la convenuta; ed

MÓ

euro 117,50 di spese, 1.500 di diritti, 4.500 di onorari, oltre 12,50%, CP ed IVA se dovuta per i terzi chiamati.

Bologna, 15 aprile 2010.

Il Giudice estensore

Dott. Michele GUERNELLI

Sentenza consegnata alla Cancelleria in data 15.4.2010